

Lavoratrici in allattamento: niente pausa pranzo né decurtazione dei 30 minuti

Pubblicato: Mercoledì 5 Giugno 2019



Le mamme lavoratrici che usufruiscono del riposo giornaliero per allattamento, e quindi lavorano meno di 6 ore al giorno, **non hanno diritto alla pausa pranzo né ai buoni pasto**. Lo stabilisce il Ministero del Lavoro con l'**interpello n. 2 del 16 aprile 2019**, in risposta alla richiesta specifica dell'Istituto superiore per la Protezione e la ricerca ambientale in merito alle dipendenti che usufruiscono dei riposi giornalieri, di una o due ore, per l'allattamento (entro il primo anno di età del figlio) e restano quindi in ufficio per un lasso di tempo pari a 5 ore e 12 minuti.

Il **diritto all'allattamento** è regolato dall'articolo 39 del decreto legislativo n.151 del 2001 mentre il diritto alla pausa pranzo e alla fruibilità del servizio mensa fa riferimento all'articolo 8 della legge n.66 del 2003 che definisce la pausa pranzo come "intervallo", lasciando intendere a una ripresa dell'attività lavorativa dopo la pausa.

Per questo, secondo il chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro, alle mamme lavoratrici che usufruiscono dei permessi per allattamento, non è riconosciuto il diritto alla pausa pranzo, e quindi neppure l'utilizzo della mensa o il conferimento del buono pasto. **Di conseguenza però non possono neppure essere decurtati i 30 minuti per pausa pranzo dal conteggio delle ore effettivamente lavorate dalla dipendente**. E in questo senso si ricorda che, sempre secondo l'articolo 39 del d. lgs 151 del 2001, le ore di permesso per allattamento sono da considerare comunque ore di lavoro effettivamente lavorate, visto l'intento della norma di conciliare vita professionale e familiare delle neo

mamme.

di bambini@varesenews.it